

Roma, 22 LUG. 2011
prot. n. 341

Al Prof.

Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica Amministrazione

e l'Innovazione

OGGETTO: Procedure di mobilità volontaria ex Art. 30 D.lgs. n. 165/2001.

La CONFEDIRMIT – PA e la DIRER, Sindacato dei dirigenti e dei quadri direttivi in servizio presso le Regioni, aderente alla stessa Confederazione, esprimono serie preoccupazioni circa il sempre crescente diffondersi di “regolamenti attuativi” dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. n. 150/2009, sulla disciplina della mobilità volontaria del personale dipendente e dirigente delle amministrazioni pubbliche, adottati da Regioni, Enti Locali, Aziende e altri Enti Pubblici dotati di autonomia regolamentare, poiché è parere di questo sindacato, che gli stessi siano stati adottati in via del tutto arbitraria ed in contrasto con la legge, con conseguenti illegittime procedure di mobilità avviate e/o attuate dagli stessi enti, per le ragioni che seguono.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con la Sentenza 3-12 novembre 2010 n. 324, la principale fonte di regolamentazione dell’istituto della “Mobilità Volontaria” è costituita, in via quasi esclusiva, dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, indistintamente vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, che è disciplina «*riconducibile alla materia dell’ordinamento civile*», come tale riservata dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e non già a materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, ovvero all’organizzazione amministrativa degli altri enti pubblici.

L’unica fonte ulteriore deputata a regolamentare la materia, come stabilito dello stesso art. 30, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, è costituita dalla contrattazione collettiva, essendo ivi espressamente previsto che «*I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione*» della mobilità volontaria, senza alcuna ingerenza da parte di altre fonti di regolamentazione della materia.

Conseguentemente, in materia di mobilità, non c’è spazio per una autonoma legislazione regionale che, laddove adottata, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, comma 2, Cost. e come tale non applicabile in luogo della disciplina statale.

Analogamente, la materia della mobilità non può essere disciplinata attraverso fonti di rango regolamentare o con provvedimenti amministrativi, adottati unilateralmente e in via autonoma da singoli enti pubblici. Invero, tali regolamenti e provvedimenti sono inevitabilmente illegittimi per violazione di norme imperative di legge e delle norme dei CCNL che definiscono le procedure e i

criteri generali per l'attuazione (se ed in quanto adottate), come tali, sostituiti in via esclusiva con l'applicazione della sola disciplina scaturente dalle norme della legge statale e dei CCNL.

Ciononostante, proprio quest'ultima illegittima prassi si sta diffondendo "a macchia di leopardo" su tutto il territorio nazionale, con discipline assai diverse da un ente all'altro, e senza alcun "indirizzo uniforme" che garantisca l'unità dell'ordinamento, con conseguente disparità nell'applicazione dell'istituto della "mobilità" da un ente all'altro, con grave violazione dei principi di uguaglianza, di legalità e di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e, in molti casi, addivenendo ad una vera e propria ripetizione di un "pubblico concorso", del tutto immotivata e ai limiti dell'assurdo, in quanto rivolta a soggetti già vincitori di analogo concorso, attraverso il quale hanno già conseguito la qualifica e dimostrato il possesso della necessaria professionalità e dei requisiti per ricoprire i posti oggetto di mobilità, a fronte di una norma (l'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) che richiede semplici "criteri selettivi" di tipo meccanico e non discrezionale (esame comparativo di soli titoli e requisiti, in relazione al posto da ricoprire).

A tal proposito, è parere della CONFEDIRMIT – PA e della DIRER che, in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego contrattualizzato, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, occorra preliminarmente un immediato intervento del Governo e/o del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, volto a porre fine alle segnalate prassi illegittimamente avviate (peraltro in maniera del tutto scoordinata e difforme tra loro) da numerose pubbliche amministrazioni regionali e locali, nonché si proceda, anche attraverso l'avvio di una apposita "sessione contrattuale", che all'uopo si richiede, volta all'integrazione della parte normativa dei vigenti CCNL del comparto e della separata area dirigenziale di Regioni-EE.LL. per «*definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione della mobilità*» ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, al fine di consentire in tempi rapidi l'adozione di una disciplina uniforme che sia in linea con i principi costituzionali sopra richiamati, e meglio definiti sulla base delle recenti pronunce della Consulta che hanno toccato la materia.


Certi di un sollecito intervento di codesta Autorità a garanzia dell'unità dell'ordinamento, della conformità dell'operato della P.A. ai principi costituzionali e del rispetto dei principi introdotti con il D.lgs. n. 150/2009, si attende cortese riscontro in merito.

Si ringrazia per l'attenzione.

Roma, 22/07/2011

Il Segretario Nazionale DIRER

Dott.ssa Silvana de Paolis



Il Segretario Generale CONFEDIRMIT-PA

Dr. Stefano Biasoli

